

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA N° 208/1992

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Spezia:

VISTO il "Regolamento di Sicurezza del Porto di La Spezia relativo alle operazioni di: arrivo, carico, scarica e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso - allibi di olii minerali - bunkeraggio - lavaggio delle cisterne con C.O.W. - tra-vaso degli slops e ritiro morchie e acque oleose di sentina da bordo di navi mercantili", approvato con propria Ordinanza n° 50 in data 20 giugno 1985 ed in seguito definito semplicemente "Regolamento";

VISTO il verbale n° 13/2172 redatto, nella seduta del 19 settembre 1991, dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, costituita presso il Ministero dell'Interno, pervenuto in allegato al dispaccio prot. n° 5182623/0/672 datato 20 ottobre 1992 del Ministero della Marina Mercantile;

RITENUTA la necessità di adeguare la normativa di cui al "Regolamento" in ordine a quanto indicato nei verbali di cui sopra per l'utilizzo del terminale marino di Punta San Bartolomeo, citato al punto 5) dell'art. 3 del "Regolamento";

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 30-62-65-81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima)

ORDINA

ARTICOLO UNICO.

Al Capitolo I° "Arrivo, caricazione, scarica e sosta di navi mercantili adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso" del "Regolamento" approvato con Ordinanza n° 50 datata 20 giugno 1985 di questa Capitaneria di Porto, citata in premessa, è aggiunto il seguente articolo 28.

ART. 28

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE MARINO DI PUNTA SAN BARTOLOMEO

- a) - La lunghezza delle navi cisterna che ormeggiano al campo boe deve essere contenuta nei limiti di non meno di 120 metri e non più di 200 metri, salvo eventuali deroghe che questa Capitaneria di Porto si riserva di concedere previo attento esame di particolari situazioni.
- b) - E' vietata la movimentazione di benzina per autotrazione nonché la sosta di navi con a bordo prodotti liquidi infiammabili aventi punto d'infiammabilità inferiore a + 38° (trentotto

gradi).

- 1) - Al fine di consentire l'eliminazione dei traffici in parola con la necessaria gradualità, i divieti di cui alla presente lettera b) avranno vigore dal giorno 23 aprile 1993.
- 2) - Eventuali operazioni di movimentazione di benzina per auto trazione, da effettuarsi entro la data suddetta, devono essere svolte con condizioni meteomarine assicurate e con l'assistenza ravvicinata, per tutta la durata delle operazioni medesime, di una motobarca pompa del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero, in caso di impossibilità, di un rimorchiatore fornito di adeguata scorta di liquido schiumogeno. -

La Spezia, li 14 dicembre 1992



IL COMANDANTE
C. V. (CP) Lorenzo LAZZARI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lazzari", written over the printed name of the commandant.